Per i risultati conseguiti, il Consiglio di Amministrazione ha approvato (adunanza dell'11 novembre 2004) la proposta del Comitato per le remunerazioni di attribuire un "*bonus*" [8] nella misura di euro:

- 650.000 in favore dell'Amministratore Delegato,
- 200.000 in favore del Presidente,

oltre ad un "adeguato riconoscimento" ai componenti della struttura più direttamente impegnati nell'operazione.

* * *

Una nuova offerta globale (**4^ *tranche***)[9] - avviata dal M.E.F. il 24 marzo 2005 ed approvata dal C.d.A. dell' *ENEL* nella seduta del 12 maggio successivo - è stata collocata dal 27 giugno al 1° luglio 2005 mediante dismissione della ulteriore quota pari a circa il *10%* del capitale azionario *ENEL* riservata ai risparmiatori italiani nonché ad investitori istituzionali (italiani ed esteri)[10]. Anche questa OPV – per la quale sono stati confermati i medesimi *advisor, Global coordinator* e consulenti (legali e di comunicazione) utilizzati per il collocamento della terza *tranche* - ha ottenuto esito positivo, essendo state allocate complessivamente 575 milioni di azioni[11] - di cui il *41%* OPV *(retail)* ed il *59%* istituzionali - al prezzo di euro 7,07 per ciascuna azione.

Secondo dati forniti dall' *ENEL*[12]:

- la domanda complessiva è stata pari a circa 3,4 volte il numero di azioni offerte mentre l'offerta pubblica è stata sottoscritta oltre sei volte il quantitativo minimo originariamente previsto (pari a 100 milioni di azioni). L'assegnazione ha riguardato 575.000.000 di azioni a 468.514 richiedenti. Il controvalore del lotto minimo (composto da 500 azioni) è stato di euro 3.535,00 e quello del lotto minimo maggiorato (5.000 azioni) pari ad euro 35.350,00;
- il controvalore dell'operazione è stato per il M.E.F. di circa 4,1 miliardi di euro (comprensivo dell'incasso derivante dall'esercizio dell'opzione *greenshoe*);
- dopo l'operazione della IV *tranche* la quota del M.E.F. sul capitale sociale dell' *Enel* è diminuita al *21,934%* (= 1.344.635.842 azioni) cui va aggiunto il *10,236%* (= 627.528.282 azioni) della Cassa Depositi e Prestiti;

[8] Sul punto *v.* par. 7.2.

[9] Quasi a fine febbraio 2005 erano corse voci di cessione di ulteriore quota di *ENEL*, da parte del Ministero dell'Economia, subito smentite: il titolo aveva subito, comunque, sensibili oscillazioni al ribasso rispetto alla raggiunta quotazione di euro 7,15.

[10] Per questo collocamento, il C. d. A. del 10 giugno 2005 ha approvato la rielaborazione dei dati consolidati 2004 del Gruppo riclassificati *pro forma* (con esclusione di WIND e TERNA dal perimetro aziendale) nonché della nota integrativa alla relazione del primo trimestre 2005, ai fini dell'ottenimento della *limited review* da parte della società di revisione per il perfezionamento dell'operazione. Il C. d. A. del 25.5.2005, invece, per il collocamento in U.S.A., aveva approvato la relazione trimestrale al 31 marzo 2005 redatta secondo i nuovi principi contabili internazionali, oltre a quelli nazionali (*Italian Gaap*) utilizzati in passato.

[11] Cifra comprensiva dell'opzione di *greenshoe,* esercitata integralmente, pari a 75 milioni di azioni al prezzo di offerta di euro 7,18 per azione.

[12] Verbale del C. d. A. in data 7 luglio 2005.

- la quota detenuta dal mercato (4.158.206.117 azioni) è aumentata dal *58,2%* a circa il *67,8%* di cui il *34,1%* in mano ad investitori istituzionali e il *33,7%* al dettaglio: di conseguenza, i primi rappresentano ora il *50,3%* della base azionaria mentre quelli *retail* scendono al *49,7%*;
- la ripartizione geografica degli azionisti vede accresciuta la significativa presenza di investitori stranieri, specie britannici e di altri Paesi europei (RoE) nonché mondiali (RoW).

Al termine di entrambi i collocamenti si è ancor più rafforzata in Borsa la posizione di *public company* internazionale dell' *ENEL S.P.A.* con un azionariato diffuso e abbastanza stabile.

I relativi costi sono stati i seguenti (fonte *ENEL*):

Importi in migliaia di Euro - le cifre escludono l'IVA	**Enel 4**		**Enel 3**	
Descrizione attività	**Consuntivo**	di competenza MEF	**Consuntivo**	di competenza MEF
Attività di comunicazione	12.100	*5.971*	21.027	*11.800*
Attività di revisione bilancio e documenti informativi	1.923	*450*	828	*375*
Assistenza al roadshow	858	*429*	986	*740*
Assistenza PR Internazionali	-	-	280	-
Consulenze legali	905	-	1.158	-
Assistenza bancaria su offerta dipendenti	55	-	75	-
Totale	**15.841**	***6.850***	**24.354**	***12.915***

2.2 – LA VENDITA DI WIND

Dopo la fusione per incorporazione[13] (art. 2501/*ter* c.c.) in Wind[14] delle controllate *Enel.Net* e *IOL*, avendo l' *ENEL S.P.A.* manifestato l'intenzione di uscire dal settore delle telecomunicazioni - una volta che, diventata finanziariamente indipendente la Società telefonica, si fossero presentate opportune condizioni sui mercati dei capitali - nel mese di febbraio 2005 sono state formalizzate due manifestazioni di interesse (peraltro, non sollecitate) per l'acquisto delle quote di partecipazione possedute dall'*ENEL* in WIND anche tramite la controllata "*Enel Investment Holding B.V.*".

Previi incontri con i raggruppamenti interessati ed esperita la procedura di *due diligence,* il Consiglio di Amministrazione dell' *ENEL S.p.A,* in base alle offerte pervenute, ha deliberato di individuare in quella presentata dal raggruppamento WHEATER INVESTMENTS (di

[13] Si legge nel verbale del C.d.A. del 21 gennaio 2005 che detta incorporazione "sembra in grado di determinare un aumento della competitività complessiva di *Wind*, per effetto della valorizzazione delle competenze e delle specializzazioni presenti nelle suddette società coinvolte, con ulteriori vantaggi sul piano della semplificazione delle attività amministrative, societarie e fiscali".

[14] *WIND* (*ex* Infostrada, rilevata da Vodafone) è, nel nostro Paese, il secondo gestore di telefonia fissa ed il terzo nella telefonia mobile.

complessivi euro md. 12,160) le caratteristiche più favorevoli[15]; pertanto - piuttosto che il possibile collocamento mediante I.P.O. - ha ritenuto opportuno perseguire la strada della cessione diretta del capitale sociale di WIND per ottenere un valore maggiore dall'operazione. Nell'adunanza del 12 aprile, tenuto conto dei pareri degli *advisors* legali e finanziari, ha perciò deciso di avviare un negoziato in esclusiva con detto raggruppamento demandando all'Amministratore Delegato il compito di proseguire le trattative, attenendosi a condizioni e regole espressamente indicategli[16].

Poiché questa decisione, successiva alla data di riferimento del bilancio, influenzava in modo significativo la valutazione della predetta società telefonica al 31 dicembre 2004, è stato necessario allineare il valore di carico della partecipazione in Wind al valore di mercato desumibile dall'offerta presa in considerazione (da 1.116 milioni euro alla conseguente riduzione per esubero del fondo imposte differite passive per 403 milioni di euro)[17].

L'accordo[18] sottoscritto il 26 maggio 2005 da *ENEL S.P.A.* ed *Enel Investment Holding B.V.* con *Weather Investments II S.a.r.l.* è caratterizzato da numerosi adempimenti, propedeutici ed attuativi nonché da articolati passaggi che si concluderanno entro il 30 giugno 2006, per la cessione ad apposita "NewCo" (*Weather Investments s.r.l.)* dapprima della quota di maggioranza del *62,75%* (avvenuta in data 11 agosto), per il corrispettivo di circa euro 2.986 milioni in contanti - che ha comportato a favore di *ENEL S.P.A.* il deconsolidamento del debito di WIND per euro 7,401 miliardi[19] - e, poi, del restante *37,25%* del capitale di *E.I.H.* in WIND. Contestualmente, oltre alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di euro milioni 500 in

[15] Adunanza del 9 aprile 2005. L'Amministratore Delegato dichiarava di ritenere l'offerta *Weather* più vantaggiosa, rispetto a quella Blackstone, anche in relazione al più elevato livello del corrispettivo; essa, in particolare, avrebbe offerto un più ampio ventaglio di soluzioni, prevedendo la possibilità di: a) dismettere il 100% del capitale di Wind; b) dismettere il 100% del capitale di Wind ed acquistare in seguito, avvalendosi della *call option*, il 37,25% del capitale del veicolo societario Weather Investment (destinato a fondersi con Wind); c) procedere (in alternativa al punto precedente) alla definizione con Weather di una "partnership" che avrebbe consentito all' *ENEL* di mantenere la quota del 37,25% di Wind; d) attribuire una *put option* in favore dell'Enel, per consentirle di dismettere detta quota (in caso di disaccordo sul *business plan*), con uno sconto del 5% rispetto al valore di mercato e senza l'attribuzione di una corrispondente call option in favore di Weather.

Inoltre, la suddetta offerta non avrebbe presentato, sul piano contrattuale, punti di criticità particolarmente rilevanti.

[16] Sul negoziato, il Delegato della Corte dei Conti aveva rappresentato l'esigenza di precise garanzie a favore dell' Enel, nell'ipotesi di inadempienza del potenziale acquirente, e altresì prospettato la possibilità di mantenere ancora aperta la procedura per consentire anche all'altro raggruppamento (*Blackstone*) di prendere parte, con eventuale ulteriore rilancio, al processo di dismissione. Nel fornire precisazioni al riguardo, l' Amministratore Delegato non escludeva che - prima di assegnare a Weather la negoziazione in via esclusiva – il raggruppamento Blackstone avrebbe potuto, di sua iniziativa e senza ricevere alcuna sollecitazione al riguardo, presentare un'ulteriore offerta; in tal caso, qualora questa fosse risultata significativamente migliore, rispetto all'attuale, l'avrebbe subito sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione.

[17] Nei precedenti esercizi la valutazione della recuperabilità del valore di WIND espresso nel bilancio consolidato era stata, invece, effettuata sulla base dei flussi di cassa previsti dai piani industriali, con lo scenario di lungo periodo.

[18] L'accordo - secondo quanto si desume dalla documentazione approntata dall'*ENEL* - permetterà di sviluppare la cooperazione tra *Wind* e *Orascom*, finalizzata a realizzare significativi incrementi dei ricavi e dei margini. In particolare, le due società punteranno a una forte crescita della quota di mercato nel traffico di *Tlc* in partenza e in arrivo tra Europa/bacino del Mediterraneo e tutti quei paesi dove *Orascom* ha (e avrà) un ruolo chiave. Inoltre, il coordinamento tra le due società favorirà notevoli risparmi, in particolare negli acquisti (ad es. telefoni portatili) e negli investimenti tecnici.

ENEL e la proprietà di *WEATHER* hanno stipulato anche patti parasociali che regolano la gestione della soc. *Weather*: in particolare, è stato condiviso l'obiettivo di procedere alla quotazione di quest'ultima società non appena possibile, subordinatamente al verificarsi di favorevoli condizioni di mercato, assumendo impegni reciproci di *lock up* .

[19] In base ai dati consolidati 2004 (approvati il 24 marzo 2005), *Wind* ha registrato: ricavi per 4.714 milioni di euro (in crescita del *7,6%* rispetto ai 4.383 milioni di euro del 2003), un margine operativo lordo (*ebitda*) pari a 1.554 milioni di euro, con incremento del *53,8%* rispetto ai 1.010 milioni di euro del 2003, ed un *ebit* (risultato operativo netto) pari a 41 milioni di euro, rispetto al risultato negativo di 384 milioni di euro dell'esercizio precedente.

contanti, dall'acquirente di WIND sarà conferita alla "NewCo" il *50*%+1 azione (al valore di $ 58 per azione) della partecipazione posseduta in *Orascom Telecom Holding* (OTH), società di telecomunicazioni operante in Medio Oriente e quotata presso le Borse di Londra e del Cairo.

L' *ENEL S.P.A.* ha sottoscritto, al menzionato primo *closing* di agosto, un aumento di capitale nella stessa *Weather* versando l'importo di euro 305 milioni ed acquisendo, pertanto, la partecipazione del *5,2*% in detta società; partecipazione che salirà al *26,1*% all'esito del secondo *closing* che dovrebbe avere luogo nel primo semestre 2006. Accordi di *put and call* prevedono che, nel periodo compreso tra il 15 gennaio 2006 e il 30 giugno 2006, *ENEL* potrà cedere e *Weather* potrà acquisire la quota residua (*37,25%*) detenuta da *Enel* nel capitale di *Wind*.

Al termine, *Enel* avrà ottenuto dalla cessione di *Wind* 3.009 milioni di euro per cassa e la partecipazione pari al 26% del capitale di *Weather* (società che controllerà il 100% di *Wind* e il 50% più un'azione di *Orascom*) per un controvalore di 1.960 milioni di euro.

A parte i diritti di veto su alcune materie essenziali, *ENEL S.P.A.* avrà inoltre una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione della *NewCo* di 3 consiglieri (tra cui il V. Presidente) su 10 e, nel Collegio Sindacale, di 2 sindaci[20].

Ha trovato, così, soluzione una delle maggiori operazioni sul fronte delle telecomunicazioni europee ancorata alla "*enterprise value*" di circa 13 miliardi di euro (di cui 6,7 di debiti da deconsolidare) mentre cessano gli investimenti massicci sul mobile e, sopra tutto, sul fisso (*ex* Infostrada)[21].

Per il buon esito della vicenda - sottoposta all'approvazione dell'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO **(AGCM)** nonché al "nulla osta" dell' Autorità garante per le comunicazioni - il Consiglio (seduta del 30 maggio 2005) ha ritenuto di conferire un *premio straordinario* di euro, rispettivamente, 500 mila all'Amministratore Delegato e 200 mila al Presidente dell' *ENEL* [22].

2.3 – L' ACCORDO DI COLLABORAZIONE ENERGETICA ENEL – EDF (ELECTRICITÉ DE FRANCE).

Sottoscritto (a Genova) l' 11 giugno 2005, dopo lunga trattativa e previo "nulla osta" della UE, l'importante accordo con il colosso francese EDF[23] in tema di reciprocità sulle

[20] Tutte le relative designazioni sono state deliberate dal Consiglio nella seduta del 27 luglio 2005.
[21] Acquisto, all'epoca, criticato da più parti per il notevolissimo esborso.
[22] Sul punto *v.* par. 7.2.
[23] EDF manterrà la propria presenza in Italia mediante una *partnership* paritetica con la società milanese *AEM;* conserverà, inoltre, la partecipazione del *50*% in Edison . In proposito, la Corte di giustizia UE nel giugno 2005 ha affermato che la norma italiana (maggio 2001) limitante il diritto di voto relativamente alle partecipazioni superiori al *2%* del capitale sociale delle imprese operanti nei settori dell'elettricità e del gas (c.d. decreto "anti Edison"), viola il principio della libera circolazione dei capitali e non trova giustificazione in interessi pubblici nazionali. Nel contempo, però, il Senato stava discutendo il decreto legge che, dal maggio 2005, ha eliminato il tetto del *2%.*

liberalizzazioni e collaborazioni industriali, avente ampia portata non solo europea, consente all' *ENEL* l'auspicata apertura del mercato francese dell'energia ed il rientro nel nucleare[24] cui ha dovuto rinunciare in seguito al referendum del 1987. In tal modo, pertanto, é assicurata all'*Enel S.p.A.* una presenza di lungo periodo, sul mercato d'oltralpe, mediante una integrata e bilanciata posizione industriale poiché con l'accordo vengono armonizzate le reciproche posizioni finalizzate a favorire la cooperazione nei settori istituzionale, industriale e commerciale - eliminando gli ostacoli limitativi – nonché rafforzata e sviluppata la ricerca di convergenze in materia.

In particolare, la Società italiana potrà non solo partecipare con una quota del *12,5*% al progetto (EPR)[25] per lo sviluppo del nucleare nella centrale di Flamanville, in Normandia, - salva la possibilità di intervenire, successivamente, nella costruzione di altre 5 centrali - ma anche vendere l'energia già prodotta in Francia (ottenuta ed acquistata subito o da produrre in futuro) in conseguenza sia del possibile acquisto del *35*% dell'operatore elettrico *SNET*[26] sia dello sviluppo di almeno due centrali a turbogas da 400 MW.

Con la nuova linea di connessione Sardegna/Corsica, inoltre, l' *ENEL* fornirà elettricità alla Corsica a condizioni di mercato per un totale di 50 MW, dal 2006 al 2015, e per ulteriori 50 MW dal 2008 al 2015.

Avuto riguardo alle stime e alle previsioni degli osservatori, l'accordo dovrebbe comportare un esborso per l' *ENEL* di circa euro 1,7 miliardi in 20 anni a fronte del beneficio di energia prodotta di complessivi: 1.200 MW dal nucleare, 900 MW da *SNET*, 800 MW dalle centrali a gas. Avuto riguardo alla potenza installata all'estero (complessivi 3000 MW), la Francia diventerebbe per l'*ENEL* il secondo Paese dopo la Slovacchia (4.260 MW) e prima della Spagna (2.850 MW).

Sempre in Francia va, da ultimo, menzionata l'offerta *non* vincolante presentata il 29 settembre 2005 per partecipare alla procedura di gara relativa all'acquisizione di una quota di minoranza in *UEM* (*Usine d'electricitè de Metz*), azienda locale di distribuzione di energia elettrica nel Comune di METZ.

[24] Giova rammentare, inoltre, che l'*ENEL* partecipa al nucleare anche in Slovacchia (impianti della soc. *Slovenske Elektrarne*) ed in Romania (completamento dell'impianto di Bucarest).

[25] EUROPEAN PRESSURIZZED REACTOR, reattore nucleare di nuova concezione alla cui costruzione interverranno tecnici e personale dell' *ENEL S.p.A.;* si legge in un comunicato della Società che *"la partecipazione al programma nucleare EPR, unitamente ad altri investimenti nel settore della generazione elettrica in Francia, permetterà ad Enel di acquisire una significativa posizione industriale nel mercato transalpino".*

[26] Nell'adunanza dell' 8 settembre 2005, il Consiglio ha espresso il proprio accordo sulla partecipazione alla recentissima procedura di gara per la vendita di detta quota e sulla presentazione di una offerta *non* vincolante pari ad euro 332 milioni: presentazione avvenuta il successivo 13 settembre. Nell'adunanza del 29 settembre, il C.d.A. ha preso atto della prosecuzione delle trattative essendo stata l'*ENEL* ammessa alla fase successiva della procedura di gara.

2.4 – LA CESSIONE DI QUOTE POSSEDUTE IN *T.E.R.NA.* ALLA "CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.".

Il d.P.C.M. in data 11 maggio 2004, di attuazione della legge 27 ottobre 2003 n. 290 (poi modificata dalla *legge Marzano* n. 239/2004) - nel disciplinare i criteri, le modalità e le condizioni, per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione – ha, tra l'altro, disposto:

1. il trasferimento a *T.E.R.NA*, entro il 31 ottobre 2005, delle attività relative alla trasmissione ed al dispacciamento facenti capo al GRTN (ad eccezione delle attività inerenti la gestione dei c.d. "CIP 6" nonché dei "certificati verdi" e delle partecipazioni detenute nel Gestore del Mercato Elettrico e nell'Acquirente Unico che resteranno nella titolarità dello stesso GRTN, nel ruolo c.d. di "Gestorino")[27]; mentre *T.E.R.NA* verrà ad assumere, per effetto dell'integrazione, il ruolo di Gestore della Rete Elettrica Nazionale. Lo stesso decreto prevede che il trasferimento dei suddetti *assets* venga attuato a titolo oneroso, mediante compravendita o conferimento;

2. l'obbligo per l' *ENEL* di ridurre, entro il 1° luglio 2007, la propria partecipazione nel capitale di *T.E.R.NA* ad una quota non eccedente il limite del *20%* (limite che non potrà essere superato neanche dagli altri operatori energetici) attraverso l'assegnazione a favore dei propri azionisti, mediante scissione o distribuzione di dividendi in natura, ovvero mediante trattativa diretta con potenziali acquirenti;

3. il vincolo, in capo ad *ENEL*, di esercitare - dalla data di efficacia dell'integrazione tra *T.E.R.NA* ed il GRTN – il diritto di voto per la nomina degli amministratori di *T.E.R.NA.* per una quota non superiore al *5%* (tale limite vale anche per gli altri operatori energetici).

In ottemperanza al d.P.C.M. è stato avviato il processo per il trasferimento a *T.E.R.NA.* degli *assets* di trasmissione e dispacciamento del GRTN[28] mediante l' individuazione del perimetro del ramo d'azienda[29], la determinazione della forchetta di prezzo per l'acquisto del ramo in questione, le condizioni sospensive alla efficacia del trasferimento, lo schema del contratto d'acquisto, la struttura organizzativa del nuovo soggetto unificato e la tempistica

[27] E' il gestore del Sistema Elettrico – GRTN S.p.A. e si occupa della gestione dell'energia rinnovabile.

[28] Il 31 gennaio 2005, l' AEEG ha emanato la delibera n. 15/05 relativa ai criteri di remunerazione del soggetto risultante dall'integrazione: in particolare, ha stabilito la tariffa per la copertura dei costi delle attività restanti in capo al GRTN consentendo di determinare, per differenza, i criteri remunerativi delle attività oggetto del trasferimento e, quindi, il valore dei relativi *assets*.

[29] I principali elementi facenti parte di tale perimetro sono rappresentati da: immobilizzazioni immateriali (quali brevetti e sistemi informatici di gestione e controllo della rete di trasmissione); la partecipazione che il GRTN detiene nel CESI (pari al *9,36%*); beni mobili (impianti, attrezzature e sistemi di telecomunicazioni) e immobili (tra i quali il Centro Nazionale di Controllo, con sede in Roma, ed altri 3 immobili strumentali all'attività di trasmissione e dispacciamento); passività riconducibili principalmente al credito vantato da *T.E.R.NA* per il corrispettivo trasporto inerente al mese (od ai due mesi) antecedente la data di trasferimento, al fondo TFR, di quiescenza ed a ratei e riscontri passivi; circa 600 dipendenti, mentre resteranno in capo al "Gestorino" circa 250 dipendenti.

dell'operazione; il via libera alla fusione ha già avuto un primo passo, a fine febbraio 2005, con il contratto che dispone il passaggio a *T.E.R.NA.* del ramo d'azienda del GRTN comprendente le attività di rete, per un controvalore di circa 180 milioni di euro.

Nel contempo l'*ENEL* ha definito le condizioni per la dismissione alla CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. di una parte delle quote possedute in *T.E.R.NA.*; al riguardo, con lettera dell' 8 settembre 2004, la CASSA aveva manifestato il proprio interesse a rilevare non più del *30%* della partecipazione cui sono seguiti altri contatti ed iniziative fino al *Memorandum of Understanding* (*MoU*)[30] che sintetizza i termini dell'operazione, compresa la notifica all'ANTITRUST.

Nell'adunanza del 12 febbraio 2005 il C.d.A. dell' *ENEL S.p.A.* ha autorizzato la sottoscrizione dello stesso *MoU* (avvenuta il successivo 29 marzo) nonché del contratto definitivo di cessione alla CASSA (stipulato il 24 maggio e perfezionato il 15 settembre) di 599.999.999 azioni ordinarie di *T.E.R.NA.* (corrispondenti al *29,99%* del capitale sociale). Il prezzo di ciascuna azione venduta è stato di euro 2,192 per il corrispettivo pari a 1.315 milioni di euro, con una discreta plusvalenza, evitando il rischio c.d. *overhang* (flessione delle quotazioni che, in genere, precede ogni nuovo innesto di titoli azionari sul mercato).

Per effetto di detta operazione, e tenuto conto della procedura di collocamento (c.d. *accelerated bookbuilding)*[31] conclusasi il 31 marzo 2005, la partecipazione dell' *ENEL* in *T.E.R.NA.* va a ridursi dal *36,14%* al *6,14%* destinata, peraltro, ancora ad assottigliarsi al *5%*[32] a seguito dell'esercizio, entro il 5 gennaio 2006, del diritto di attribuzione di azioni gratuite (c.d. *bonus share*) spettante agli aderenti all' O.P.V. di *T.E.R.NA.* effettuata nel giugno 2004.

Considerato che la CASSA possiede anche il *10,2%* di *ENEL*, per la contemporanea presenza nel capitale sia di *Enel* sia di *T.E.R.NA.*, ad evitare il potenziale conflitto di interessi tra produzione dell'energia nonché gestione e proprietà della rete, a conclusione di apposita istruttoria, con delibera del 4 agosto 2005, l' AGCM ha autorizzato l'operazione subordinandola ad alcune condizioni: tra queste, la necessaria cessione - nel periodo luglio 2007/2009 - della quota del *10,2%* del capitale sociale posseduto dalla stessa CASSA in *ENEL S.P.A.*. Avverso questa decisione, la CASSA ha deliberato di procedere comunque al perfezionamento dell'acquisizione del *29,99%* del capitale sociale di *T.E.R.NA.* e ha deciso di proporre impugnativa innanzi al TAR Lazio.

[30] Il *MoU* contiene i seguenti elementi:

- oggetto: l'acquisto da parte di C.D.P. di una partecipazione significativa rappresentata da azioni ordinarie con diritto di voto nel capitale sociale di *TERNA,* fino al massimo del *30%* (600 milioni di azioni);
- corrispettivo: determinato sulla base della media ponderata del valore del titolo in borsa nella misura massima pari ad Euro 1.362.600.000,00 soggetta ad aggiustamento. Nello stesso MoU, l'*ENEL* conferma l'intenzione di dismettere le ulteriori azioni sino al massimo del 15% del capitale detenuto in *Terna*.

Il MoU prevede, inoltre, una clausola di *lock up* che vincola le parti - per un periodo di 6 mesi dalla data di esecuzione del contratto - a non effettuare operazioni di vendita (fatta salva la necessità di C.D.P. di evitare l'insorgere dell'obbligo di OPA e per *ENEL* di assolvere gli obblighi assunti in sede di IPO della stessa *T.E.R.NA.*, vale a dire l'assegnazione della *bonus share*) senza il consenso della controparte.

[31] Operazione di collocamento sul mercato di una quota pari al *13,86%* del capitale di *T.E.R.NA.* approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'*Enel*, nella seduta del 30 marzo 2005, con *backstop* rivolto agli investitori istituzionali italiani ed esteri. Il corrispettivo incassato dall' *ENEL* è stato di circa 568 milioni di euro. A seguito di detta collocazione, il "Gruppo Generali" ha acquistato il *5,29%* del capitale ed è l'unico azionista – oltre *Enel* – sopra il *2%*.

[32] Soglia partecipativa fissata dal D.P.C.M. 11 maggio 2004 attuativo della legge 27 ottobre 2003 n. 290.

2.5 - L' OPERAZIONE I.P.S.E.

L' operazione per l'acquisizione dell'intero capitale di IPSE[33], da parte di *ENEL S.P.A.*, non ha avuto seguito.

Ad essa, nella seduta del 24 dicembre 2004, il Consiglio di Amministrazione aveva espresso la propria approvazione di massima subordinandola al verificarsi di taluni presupposti e condizioni in grado di assicurare adeguata tutela, anche contrattuale, della posizione della Società nell'interesse dei propri azionisti.

Constatata, nel corso dell'ultima fase di trattative, una divergenza in ordine ad alcuni degli elementi posti a fondamento della suddetta acquisizione e l'impossibilità - considerati anche i ristretti margini di tempo - di giungere ad una soluzione tale da contemperare le reciproche posizioni, circa le garanzie richieste per il perfezionamento dell'operazione, l' *ENEL* ha deciso di rinunciare a detta acquisizione. Si è tenuto conto, tra l'altro, della risposta dell'*Agenzia delle Entrate* all'interpello dell' *ENEL* circa la possibilità di recuperare (con riferimento all'esercizio 2004) le perdite fiscali di IPSE: risposta che, pur riconoscendo la validità economica dell'operazione – e, quindi, la sua non elusività ai fini dell'integrazione di IPSE nel consolidato fiscale della Società elettrica – lasciava, comunque, aperta la possibilità di revisione nel successivo quinquennio qualora si fosse proceduto, da parte di *Enel*, alla dismissione di WIND[34].

Nel desistere dalla suddetta operazione, sono state considerate le riserve e le osservazioni formulate, nell'ampio ed approfondito dibattito, da parte sia dei Consiglieri di Amministrazione sia del Collegio Sindacale nonché del Magistrato della Corte dei Conti[35].

[33] La società I.P.S.E. è titolare di licenza *UMTS* ed è assegnataria, a tal fine, di pacchetti di frequenze simmetriche (tra cui uno supplementare per il quale ha in corso un contenzioso col Ministero delle Comunicazioni) ed asimmetriche. *ENEL S.P.A.* doveva acquisire il pacchetto azionario di IPSE e, successivamente, cedere in affitto a WIND solo un pacchetto di frequenze simmetriche vendendo le restanti a due altri operatori *UMTS*. L'operazione avrebbe consentito a WIND di utilizzare ulteriori frequenze UMTS, per ottimizzare le proprie strutture ed ampliare ulteriormente la gamma di servizi offerti ai clienti, nonché di garantire un equilibrato sviluppo della concorrenza nel settore; offriva all'*ENEL* il vantaggio - a seguito della successiva cessione (affitto/vendita) da parte di IPSE delle frequenze in questione (sulla base di prezzi di riferimento inferiori a quello di aggiudicazione delle stesse) - di poter dedurre, a livello di consolidato fiscale di *Gruppo*, le minusvalenze maturate.

[34] Si legge, tra l'altro, nel verbale del C.d.A. del 21 gennaio 2005 che: *"tale elemento contenuto nella risposta dell'Agenzia è venuto a rappresentare un obiettivo elemento di incertezza (come confermato anche dai pareri forniti dai consulenti fiscali che assistevano l'Enel nell'operazione) ed ha reso necessario richiedere ai venditori la concessione di un'ampia garanzia, di tipo solidale, per un ammontare netto di circa 600 milioni di euro, al fine di mantenere "blindata" l'operazione stessa e non esporre l'Enel al rischio di subire perdite durante la sua esecuzione. A fronte di tale richiesta i venditori si sono dichiarati a loro volta disponibili a fornire una garanzia non di tipo solidale e limitata a 150 milioni di euro, il che ha determinato un evidente divario di posizioni tra le due parti.*
In aggiunta a quanto sopra, essendo pervenuto in ritardo il parere dell'Agenzia delle Entrate, non si era ancora provveduto, da parte degli stessi venditori, a realizzare le condizioni per poter disporre e cedere all'Enel l'intera partecipazione in IPSE (100% del capitale), in quanto una piccola quota appartenente ad un socio contumace risultava non essere stata ancora rilevata (ed avrebbe potuto essere assorbita solo in un secondo momento, a seguito dell'azzeramento e della successiva ricostituzione del capitale, il che avrebbe determinato ulteriori condizionamenti nell'operazione stessa).

[35] Il Delegato al controllo prospettava perplessità e chiedeva chiarimenti circa: *a)* la tempistica dell'operazione, in relazione al fatto che si prevedeva di concludere l'accordo di acquisizione del pacchetto azionario di IPSE entro il 31 dicembre 2004, con una serie di condizioni risolutive aventi notevoli margini di incertezza sul piano dei contenuti; *b)* i motivi per cui non si era prescelto di perfezionare l'accordo stesso dopo il 30 giugno 2005 (data di completamento degli accadimenti cui erano legate le condizioni risolutive); *c)* gli elementi su cui si basava la determinazione del corrispettivo di acquisto in 792 milioni di euro e, in particolare, se tale corrispettivo rifletteva il valore effettivo delle frequenze ai prezzi attuali.

2.6 – LA RISTRUTTURAZIONE DELL'AREA SERVIZI.

Nella seduta del 21 ottobre 2004, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto "*Overhead*" - di riorganizzazione e razionalizzazione delle società operanti nell'Area Servizi - concernente l'accentramento del governo delle attività di supporto in unico veicolo societario in grado di fornire servizi contabili ed amministrativi a tutto il *Gruppo*; la costituzione di esso é stata ritenuta coerente con la strategia di concentrazione e focalizzazione sul *core business* elettrico delle altre società che svolgono le attività di *facility management* e di *information technology*.

In ragione di ciò, è operativa dal 1° gennaio 2005 *Enel Ape S.r.l.* nella quale confluiranno entro l'anno, mediante fusione per incorporazione, le altre strutture[36] - articolate in forma di società ovvero come rami di azienda, all'interno delle divisioni e società operative (servizi amministrativi, servizi generali, servizi acquisti) – facenti capo ad *Enel Facility Management* e ad *Enel.it.*; verranno, invece, ceduti alla stessa *Ape* i rami di azienda ICT[37] *di Enel Distribuzione* e di *Enel Produzione*. Successivamente sarà effettuato anche il trasferimento, previa scissione, dei rami di azienda relativi al servizio amministrazione, al servizio acquisti e ai servizi generali presenti nelle altre società del *Gruppo* nonché il trasferimento delle risorse umane di "Dalmazia Trieste" (che rimarrà solo come "contenitore" degli *assets* immobiliari).

Il 22 dicembre 2004 é stato stipulato l'atto di fusione tra la società incorporante e le società incorporande sopra indicate con efficacia (contabile, fiscale e reale) dal 1° gennaio 2005; da tale momento, la società incorporante ha mutato la denominazione sociale in *Enel Ape S.r.l.* ed ha un capitale di 50 milioni di euro. Di conseguenza é ampliato l'oggetto sociale di *Ape s.r.l.* (finora concentrato sullo svolgimento delle attività di "gestione informatica dell'amministrazione del personale") esteso anche alle nuove attività trasferite. Nel corso del 2005 all'area Amministrazione del personale di *ENEL APE s.r.l.* sono già confluite 4.570 unità; per le aree riferite alla "formazione", agli "acquisti" ed "immobiliare" (Dalmazia Trieste) le relative attività risultano finora sospese

La società *Sfera S.r.l.* viene mantenuta al di fuori del suddetto progetto di ristrutturazione, conservando alla stessa l'attuale autonomia societaria in attesa di valutare, dopo un adeguato periodo di tempo, quale possa essere la sua migliore collocazione.

Il Collegio Sindacale segue lo stato di avanzamento del progetto[38] come si desume dal verbale n. 177 del 23 giugno 2005.

[36] La confluenza di queste diverse strutture di servizi in *Ape* non comporterà variazioni nel funzionamento delle stesse atteso che continueranno ad operare, con la massima flessibilità, mantenendo un rapporto funzionale con le rispettive Funzioni di *Corporate*. Esse si porranno inoltre, all'interno del nuovo contesto societario, come unità distinte ed autonome, anche sotto il profilo contabile, sia per poter correttamente gestire le specifiche attività, sia per poter offrire nel contempo le massime garanzie di trasparenza nei confronti dell'Autorità regolatoria, in quanto i costi delle attività da esse svolte sono suscettibili di essere ribaltati sulle società operative che ne usufruiscono.
Nel complesso, l'ammontare delle risorse umane destinate a confluire nella nuova società sarà di circa 5.500 unità.

[37] *Information, Communication; Tecnology*.

[38] In base agli artt. 149, comma 1- lett. c), e 151 del D. lgs. n. 58 del 1998.

2.7 - LA VICENDA "ENELPOWER".

E' tuttora in corso di svolgimento la vicenda relativa a contratti di fornitura conclusi da *Enelpower*[39] con alcune società: in particolare, SIEMENS ed ALSTOM[40].

Come già riferito[41], ad *Enelpower* fu notificato, il 5 marzo 2003, un avviso di garanzia essendo "*sottoposta ad indagine per responsabilità amministrativa prevista dall'art. 25 d. lgs. n. 231/2001 in relazione ai reati di cui agli artt. 2621 c.c. e 322 bis c.p.*"[42]; con ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Milano il 5 giugno 2003, fu disposto l'arresto dell' amministratore delegato e dell'ex direttore operativo della stessa Società, con la contestazione dei reati sia di associazione per delinquere (art. 416 c.p.: nella specie, per distrarre fondi della soc. *Enelpower* e per richiedere illecite erogazioni di denaro ai fornitori) sia di corruzione aggravata per atti contrari ai doveri d'ufficio da loro compiuti non solo nei confronti di *Enelpower* ma anche dell'azionista *Enel S.p.A.* (artt. 110, 112, 319 e 319 *bis*: in particolare, per favorire l'assegnazione di forniture o la scelta di contraenti, ricevendo ingenti somme di denaro e avendo distratto fondi da *Enelpower*).

Con ordinanza n. 950/03 del 28 aprile 2004 ed ordinanza integrativa del 5 maggio 2004, il GIP di Milano ha applicato nei confronti della *Siemens* la misura interdittiva del divieto di contrattare con la P.A., per il periodo di un anno (aprile 2005), "alla sola attività della società che riguarda la fornitura di turbine a gas", salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; il Tribunale di Milano (sez. XI penale, in funzione di giudice del riesame), con ordinanza n. 2038/04 depositata il giorno 11 novembre 2004, ha respinto[43] il ricorso prodotto dalla "Siemens AG" avverso il citato provvedimento del GIP.

La Società *Enelpower* si costituì quale "persona offesa" riservandosi le eventuali iniziative giudiziarie, a tutela degli interessi del Gruppo, sulla base delle risultanze delle indagini; altre iniziative furono prese dalla Capogruppo.

Per gli illeciti compensi e retribuzioni, di rilevante entità, ricevuti da amministratori e dirigenti della *Enelpower s.p.a.* (partecipata al 100% di ENEL S.p.A.) - tenuto conto delle dichiarazioni confessorie rese da ex dirigenti ed amministratori delegati, nell'ambito del procedimento penale aperto presso il Tribunale Ordinario di Milano in relazione al quale è stata

[39] Società costituita nel giugno 1999, avente sede principale a Milano, che ha ricevuto in conferimento dall'*ENEL S.p.A.*, nel dicembre 1999, il ramo aziendale della struttura di ingegneria e costruzioni (SIN).

[40] Oggetto principale dell'indagine é l'acquisto di turbine dalla SIEMENS, effettuato nel 2001 a prezzi che risulterebbero sensibilmente maggiorati rispetto al precedente analogo ordinativo del 2000. Per i contratti con la ALSTOM si tratterebbe, invece, di commesse assegnate ad *Enelpower* per la realizzazione di linee di trasmissione in Brasile. La vicenda ha avuto inizio col procedimento penale n. 2460/03 (avviato dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti dell'ex amministratore delegato della *Enelpower* nonché di altri indagati per i reati di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolente, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ai fini di evadere le imposte) e 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per consentire l'evasione di imposte) del d.lgs. n. 74/2000 nonché degli articoli 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) e 322 *bis* c.p. (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione).

[41] V. Relazione 2002/2003, *cit.*, paragrafo 2.3

[42] L'art. 25 si riferisce ai reati di concussione e corruzione.

[43] Tra le motivazioni addotte dal tribunale si ricordano: la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ed il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole.

emessa l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere n. 2460/03 R.G.N.R., n. 905/03 R.G. GIP, depositata il 5 giugno 2003 - la Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia ha citato in giudizio, in data 8 aprile 2005, quattro tra amministratori e dirigenti per sentirli condannare al pagamento, in favore di *ENELPOWER S.P.A.,* di *Enel S.p.A.* nonché del MINISTERO dell' ECONOMIA e delle FINANZE, della somma di € 62.442.681,01 oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. L'udienza per la discussione nel merito del giudizio si è svolta il 9 novembre 2005.

Nei confronti dei medesimi, il 10 dicembre 2004 era stato chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo - convalidato dalla stessa Sezione Giurisdizionale nel marzo 2005 - dei beni immobili, mobili e crediti da loro posseduti fino alla concorrenza del danno patrimoniale, diretto e indiretto, [44] subìto da *ENELPOWER S.P.A.* da *Enel S.p.A.* e dal MINISTERO DELL'ECONOMIA e delle FINANZE, di complessivi € 26.847.483,47.

Una proposta transattiva, fatta pervenire da un dirigente coinvolto nella vicenda, è stata ritenuta non adeguata dal C.d.A. dell'*ENEL S.P.A.* in rapporto al prospettato, completo recupero dei danni stessi.

Sugli sviluppi della vicenda - anche per quanto concerne il procedimento *ex* d. lgs. n. 231/2001 avviato nei confronti *Enelpower* - si fa riserva di riferire al Parlamento.

Si segnala, per completezza, che è stato approvato il 29 settembre 2005 il progetto di scissione della Società – dovrebbe decorrere dal 1 gennaio 2006 – con scorporo da essa e confluenza in "*Enel Produzione*" del ramo relativo alle attività *captive* (ossia, per conto di società del Gruppo: sopra tutto, GEM) mantenendo la *Enelpower* solo come struttura preposta alla gestione "a stralcio" delle attività relative al completamento delle commesse verso clienti terzi, in attesa di procedere alla sua liquidazione. Sugli sviluppi dell'operazione, la Corte si riserva di riferire in futuro.

2.8 – "BROWN-OUT" e "BLACK-OUT".

A) Per le interruzioni programmate del 26 giugno 2003 nell'erogazione dell'energia elettrica in tutto il territorio nazionale, operate da *Enel Distribuzione* su disposizione del GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE (**GRTN**), previa autonoma informativa agli organi di Governo nonché all'Autorità di settore ed alle Autorità pubbliche locali (Prefetture, Comuni, ecc.) – l' AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS (**AEEG**) aveva avviato una istruttoria al termine della quale non ha sanzionato *Enel Produzione* (delibera n. 10/05 del 27 gennaio

[44] Trattasi di danno patrimoniale sia diretto: *a)* conseguente all'aggiudicazione delle gare di appalto a condizioni meno vantaggiose per l'impresa appaltante ovvero conseguente al "recupero", in sede di esecuzione del contratto, della dazione illecita da parte dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, previa fornitura di beni e servizi di qualità e quantità inferiori rispetto alle previsioni contrattuali; *b)* da "disservizio" per le spese ed i costi aggiuntivi sostenuti dalle S.p.A. in mano pubblica per ripristinare l'efficienza della struttura organizzativa in cui hanno operato i dirigenti e gli amministratori coinvolti nelle vicende corruttive; sia indiretto, per la grave perdita di prestigio ed il grave detrimento dell' immagine e della personalità pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell' *ENELPOWER S.P.A.* e della controllante *ENEL S.p.A.*

2005) avendo il Consiglio di Stato ritenuto corretto l'operare di *Enel* e stabilito che l'AUTORITÀ stessa non poteva comminare ulteriori sanzioni oltre l'oblazione forfetaria di € 50.000 corrisposta dall' *ENEL* (C.d.A. del 9 settembre 2004) ai sensi della legge n. 689 del 1981.

L'AUTORITÀ ha, però, invitato il GRTN a non corrispondere ad *Enel Produzione* i contributi per il servizio di riserva del sistema elettrico[45], per il primo semestre 2003, in quanto le riserve stesse non erano state garantite;

B) per il **"black out" del 28 settembre 2003** – collegato ad un guasto nella linea di interconnessione con la rete svizzera e dal fuori servizio "a catena" di tutte le altre linee di interconnessione - l' AEEG, al termine di apposita istruttoria avviata nel settembre 2004, ha deciso il 14 giugno 2005 di notificare le responsabilità ad un gruppo di aziende, tra cui *ENEL PRODUZIONE*: nonostante avesse presentato articolata memoria difensiva che respinge gli addebiti, la predetta Società - al pari degli altri generatori coinvolti – ha preferito effettuare il pagamento di euro 50.000 a titolo di oblazione, al fine di evitare una probabile sanzione, nonostante che la Legge n. 80 del 2005 abbia abrogato la possibilità di ricorrere a tale strumento per i provvedimenti adottati dall'Autorità (l'evento cui si riferisce l'istruttoria è, infatti, precedente alla entrata in vigore della legge stessa).

Nel frattempo sono pervenute, da parte di clienti di *Enel Distribuzione*, numerose richieste stragiudiziali di indennizzo automatico/forfetario (pari ad euro 25,82) nonché di ulteriori danni, per i quali il cliente si riservava la quantificazione ai fini di eventuali azioni giudiziarie; si tratta di circa 30.000 procedimenti innanzi ai Giudici di pace. *Enel Distribuzione* ha contestato dette pretese con vari argomenti: in particolare che il *black out*, nelle modalità e con l'intensità verificatesi, fu un evento imprevisto ed imprevedibile e, conseguentemente: *a)* non può configurarsi in capo alle società del *Gruppo* alcuna responsabilità; *b)* non rientra tra quelli per cui è previsto l'indennizzo in base al contratto di fornitura di energia elettrica o alle delibere dell'AEEG.

Le sentenze finora da parte dei Giudici di pace sarebbero circa 2.300, con una certa prevalenza per quelle di accoglimento[46] avverso le quali *Enel Distribuzione* ha interposto appello ai competenti Tribunali.

In tema di "*black out*" occorre, infine, menzionare i provvedimenti governativi (legge n. 290/2003 e "piano sicurezza 2004/2007"), i contatti con i *partners* d' Oltralpe ed altri interventi logistici (es.: più oculata programmazione temporale della manutenzione delle centrali, maggiore produzione degli impianti idroelettrici, entrata in servizio di nuovi impianti, potenziamento di alcune centrali, avvio della Borsa elettrica, ecc.) che, per la gestione in sicurezza, garantiscono una più adeguata riserva rispetto al passato.

[45] Delibera n. 11/05 del 27 gennaio 2005. Il relativo importo (oltre 50 milioni di euro) potrebbe essere distribuito, sotto forma di beneficio tariffario *una tantum,* a tutti gli utenti penalizzati dall'interruzione quale sgravio temporaneo sulle bollette previa pronuncia del TAR Lombardia sul contenzioso tra *ENEL* e *Autorithy*.

[46] Si apprende, tra l'altro, di una recentissima decisione (fine settembre 2005) del Giudice di Pace di Casoria (NA) di condanna dell'*ENEL* a risarcire con 225 euro un utente campano per lesione dei suoi diritti inviolabili (danni esistenziali).

2.9 - LA CESSIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE NELLE AREE URBANE.

Nell'ambito delle cessioni dei rami di *distribuzione elettrica* si rammenta che, nella **Provincia di Trento**, con d. P. Giunta Provinciale 2 agosto 2003 n. 134[47], fu disposto il trasferimento coattivo alla S.E.T. - società appositamente costituita dalla stessa Provincia Autonoma - sia della rete di distribuzione (e vendita) di energia elettrica sia di un immobile di *Enel Distribuzione S.p.A.* nonché di altri immobili appartenenti a "Dalmazia Trieste": avverso detto esproprio l' *ENEL S.P.A.* propose impugnativa innanzi al competente T.A.R. ritenendo, tra l'altro, penalizzante la corresponsione di un indennizzo riferito non al valore di mercato bensì al costo di realizzazione degli impianti decurtato dell'importo relativo al deprezzamento.

In prosieguo, tenuto conto di negoziazioni con quella Amministrazione Provinciale, il C.d.A. dell' *ENEL S.P.A.* ha espresso il proprio accordo[48], definitivamente firmato il 27 giugno 2005, alla dismissione degli *assets* alla S.E.T. in regime di neutralità fiscale. Il corrispettivo è stato di euro 169 milioni (di cui: 165 per le reti di distribuzione; 3,85 per l'immobile di *Enel Distribuzione*) oltre ad euro 29 milioni per la cessione dei 15 immobili di *Dalmazia Trieste*[49] situati nel territorio provinciale e perciò connessi e funzionali alla rete di distribuzione elettrica.

I valori dei corrispettivi sono stati ritenuti dall'*ENEL* coerenti sia con la valutazione del competente U.T.E. sia con quelli di precedenti cessioni effettuate dalla stessa società in altre località.

Il "*closing*"[50] è avvenuto il 1° luglio 2005 ed ha comportato il trasferimento dal 1° luglio 2005 di circa km. 6.700 di rete con 3.000 cabine nonché di 259 dipendenti, tutti preposti al ramo aziendale, che servono quasi 255 mila clienti.

* * *

Il 18 febbraio 2005 è stato firmato un protocollo di intesa (subordinato al consenso del M.A.P. ed al nulla osta dell'ANTITRUST) tra *Enel Distribuzione S.p.A.* con "Meta S.p.A." per la **cessione**[51] a quest'ultima del ramo d'azienda di distribuzione e vendita di energia elettrica relativo a **17 aree territoriali comunali nella provincia di Modena** nonché al Comune di Castelnuovo Rangone, per un controvalore complessivo di € 127 milioni oltre a 95 euro per ciascun contatore elettronico installato.

[47] Emanato nell'ambito delle previsioni del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (recante "*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia*"), come modificato dal d. lgs. 11 novembre 1999 n. 463, che, per le Province di Trento e Bolzano, ha consentito di esercitare - mediante società a prevalente capitale pubblico (provinciale o locale) - le attività di distribuzione dell'energia elettrica nel territorio provinciale, acquisendo i beni e i rapporti giuridici dedicati dall'*ENEL S.p.A.* alle attività stesse.

[48] Adunanza del 2 dicembre 2004. In conseguenza di detto accordo, il 16 dicembre 2004 il T.G.A.R. di Trento aveva rinviato l'udienza.

[49] A fronte del suddetto corrispettivo, il valore di carico con cui tali *assets* erano iscritti nei bilanci *ENEL* risulta pari a 103 milioni di euro, con una plusvalenza di circa 95 milioni di euro.

[50] L'operazione è stata condizionata sia all'approvazione del Consiglio Provinciale di un emendamento alla L. P. 22 marzo 2001 (per consentire alla Provincia di acquisire la partecipazione nella "*newco*", anziché direttamente il ramo aziendale) sia al parere favorevole del Consorzio dei Comuni Trentini e della rappresentanza Unitaria dei Comuni sia alla rinuncia ad azioni legali innanzi al Tribunale di Roma, da parte di "Trentino Servizi", avente ad oggetto la domanda di retrocessione e conseguente trasferimento, a titolo oneroso, degli impianti elettrici di distribuzione situati sul territorio provinciale espropriati dall' *ENEL* nel 1963, in applicazione della legge n. 1643/1962 di nazionalizzazione dell'energia elettrica.

[51] La cessione concerne oltre 3.700 Km di linee che servono circa 80 mila clienti, con un consumo annuo stimato in circa 610 GWh; l'operazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2005.

In merito alla **cessione del ramo aziendale di Milano** alla azienda elettrica locale (AEM Milano) - per la quale il trasferimento è già stato disposto a fronte del pagamento di un corrispettivo provvisorio pari a circa euro 420 milioni – prosegue il giudizio avanti il Tribunale di Milano in attesa che il CTU si pronunci sul valore da attribuire al ramo in questione.

2.10 – IL CONTENZIOSO.

A parte quanto detto a proposito del *black out* (v. par. 2.8-B), notevole è il contenzioso dell'*ENEL S.P.A.* caratterizzato, talvolta, da procedure di urgenza in via cautelare, peraltro, subito impugnate se accolte (si tratta, comunque, a detta della Funzione Legale, di sporadici casi).

Esso, come è agevole intuire, è di varia tipologia e contenuto poiché:

- attiene sia alla **materia urbanistica e paesaggistica** (vertenze connesse alla costruzione ed esercizio di alcuni impianti di generazione nonché di alcune linee di trasmissione e distribuzione) sia a quella **ambientale** (circa l'installazione e l'esercizio di impianti elettrici) con richiesta ad *Enel Distribuzione* e *T.e.r.na.* di spostamento e/o modifica delle modalità di esercizio delle porzioni di rete elettrica oppure con pretese di risarcimento dei danni alla salute (pretese, finora, mai accolte)[52];
- interessa l'ambito **amministrativo** atteso che, in particolare, pende impugnativa innanzi al TAR Lazio avverso il provvedimento dell'AGCM che, nel 2003, ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2,5 milioni (nelle more, pagata) per abuso di posizione dominante di *Enel Energia* sul mercato della vendita di elettricità ai clienti idonei;
- consta di **azioni civili** nei confronti di *Enel Distribuzione* promosse, dal 1997, da parte di alcuni appaltatori affidatari di gare per la realizzazione di linee per la distribuzione di energia elettrica i quali hanno chiesto l' aumento dei corrispettivi loro dovuti; il valore complessivo dei giudizi attualmente pendenti si aggira sui 163 milioni di euro. Va menzionata, in proposito, la sentenza (depositata il 9 agosto 2005) con cui la Corte d'Appello di Bari ha respinto le domande di un appaltatore;
- riguarda la **materia giuslavoristica** per il risarcimento dei danni connessi

[52] La nuova normativa - legge n. 36 del 22 marzo 2001 (*"legge quadro sulla tutela dall'inquinamento elettromagnetico"*) ed i relativi decreti di attuazione (DPCM 8 luglio 2003, n. 11723; DPCM 8 luglio 2003 n. 11719) - ha armonizzato l'intera materia sul territorio nazionale con la definizione dei "limiti di esposizione", dei "valori di attenzione" e degli "obiettivi di qualità" concretamente individuati dai suddetti decreti attuativi del 2003. I rapporti fra Stato e Regioni in materia sono stati oggetto, tuttavia, di un giudizio innanzi alla Corte Costituzionale relativo alle disposizioni del Titolo V della Costituzione, varate con la legge costituzionale n. 3/2001; il giudizio è insorto a seguito della legge Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13. Con sentenza del 7 ottobre 2003 n. 307, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta legge ed enunciato il principio che i limiti fissati in base alla normativa statale non possono essere derogati "neanche in senso più restrittivo" dalle legislazioni regionali.

all'esposizione all'amianto[53]. Al riguardo, il 6 maggio 2005, l'INPS ha emanato la circolare interpretativa n. 63 in tema di obblighi contributivi della Cassa Integrazione Guadagni (CIG), Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), Disoccupazione involontaria (DS) e Mobilità precisando che, in attuazione del decreto legislativo n. 79 del 1999, detti obblighi sarebbero applicabili anche nei confronti dell' *ENEL* e delle società dalla stessa costituite. L'*ENEL* ha impugnato la circolare chiedendone la sospensione: i giudici amministrativi, sia di primo che secondo grado, hanno respinto la richiesta per difetto di giurisdizione e la Società prevede di rivolgersi al Giudice del Lavoro affinché venga accertata l'insussistenza dell'obbligo del versamento, quantomeno, per il periodo anteriore all'emanazione della circolare stessa.

Nonostante la sussistenza di numerosi giudizi concernenti la materia sia tariffaria sia ambientale (specie per gli effetti dei campi elettromagnetici emessi dagli impianti) sia urbanistica e nonostante le vertenze relative a provvedimenti dell' ANTITRUST per *Enel Energia* e al *black out* del 28.9.2003 non è possibile quantificare, neppure in via approssimativa, gli effetti finanziari conseguenti all'esito di talune componenti del contenzioso: si tratta, pertanto, di oneri non compresi nel "*Fondo contenzioso legale*"

Al riguardo la Corte ritiene opportuno prevedere un apposito "fondo" per fronteggiare dette controversie dal cui eventuale esito sfavorevole potrebbero derivare oneri non ancora ragionevolmente determinabili.

2.11 - Tra le **ALTRE VICENDE**, sembra opportuno menzionare:

1. la unificazione in capo ***T.E.R.NA.*** - con la scissione da *Enel S.p.A.* - della proprietà e gestione della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, dopo l' I.P.O. *(initial public offering)* la cui offerta è avvenuta dal 14 al 18 giugno 2004 con il collocamento presso il pubblico indistinto e gli investitori istituzionali italiani ed esteri di 1.000 milioni di azioni ordinarie[54], pari al *50%* del suo capitale sociale (di cui 130 milioni di azioni acquisite mediante l'esercizio della cosiddetta *greenshoe* da parte dei coordinatori globali), al prezzo di vendita di ciascuna azione di euro 1,70 con un incasso di 1,7 miliardi di euro.

 In seguito, la CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. ha acquisito una partecipazione di controllo in *T.E.R.NA.* con una quota del *29,99%*.

 Per completezza, si fa presente che il 12 ottobre 2004 *T.E.R.NA.* ha emesso obbligazioni in euro a tasso fisso, per l'ammontare complessivo di 1,4 miliardi, in due

[53] Con sentenza del 13 settembre 2005 il Giudice del lavoro di Mantova ha condannato *ENEL* al pagamento di circa € 500.000,00 in favore degli eredi di un ex dipendente della centrale di Ostiglia (a suo tempo conferita ad *Elettrogen*).
[54] L' offerta pubblica di vendita ha previsto l'attribuzione gratuita di una azione ogni 20 (solo 10, nel caso di dipendenti del *GRUPPO*) detenute, senza soluzione di continuità, per 18 mesi dalla data di pagamento delle stesse.

tranche - di euro milioni 600 e 800 - con scadenze, rispettivamente, di 10 e 20 anni: l'obbligazione decennale, al prezzo di 99,968 centesimi di euro, offre una cedola annuale del *4,25%*; quella ventennale, al prezzo di 99,624 centesimi di euro, offre una cedola annuale del *4,90%*;

2. la concreta attuazione data dal Consiglio (27.1.2004) alle innovazioni apportate **dalla riforma societaria** introdotta con d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 - tra cui quelle derivanti: dall'assoggettamento alla direzione e coordinamento della Capogruppo; dalla presenza, per talune società, di un unico socio; dalla sussistenza di interessi degli amministratori nel caso di operazioni infragruppo[55] - al fine di migliorare i sistemi di *governance.* In particolare sono stati autorizzati sia l'acquisto a valore di libro, da parte della *Capogruppo*, di partecipazioni in società da essa già direttamente controllate sia la trasformazione da S.p.A. in S.r.l. di alcune società direttamente controllate da *ENEL S.P.A.*. E' stato, altresì, espresso l' accordo circa lo schema degli "statuti tipo" delle S.p.A. e delle S.r.l. del *Gruppo* predisposti alla luce delle innovazioni introdotte dalla riforma;

3. la conclusione della **verifica generale** effettuata nel 2003 dalla **Guardia di Finanza** circa la regolare istituzione, tenuta e conservazione dei libri e registri contabili nonché le procedure e la corretta interpretazione ed applicazione delle norme fiscali. Per effetto della circolare n. 8 del 20 febbraio 2004 della Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate sono stati superati i rilievi della Polizia tributaria del Lazio e il Collegio Sindacale ha potuto constatare, al riguardo (verbale n. 155/2004), che le modalità operative applicate dall' *ENEL S.P.A.* erano in linea con quanto, poi, stabilito dalla predetta circolare;

4. **due emissioni obbligazionarie**, a tasso fisso, lanciate sul mercato il 6 maggio 2004 da *ENEL S.P.A.* - per le favorevoli occasioni e per allungare la scadenza media del debito consolidato nonché per affrontare le imminenti scadenze dell'indebitamento - per complessivi 1,5 miliardi di euro strutturate in due *tranche* di pari importo: quella settennale, con cedola annuale del *4,125%*, e quella ventennale con cedola annuale del *5,25%*. E' stato, altresì, acceso un prestito a tasso variabile di 97 milioni di euro;

5. **la messa in mora** (avvenuta il 13 ottobre 2004) **dell'Italia** e di altri 17 Paesi europei, da parte della Commissione Europea sulla concorrenza nei mercati dell'elettricità e del

[55] Al riguardo, il Collegio Sindacale ha – tra l'altro e in particolare - raccomandato che: tutte le società del Gruppo restino soggette alla revisione contabile *esterna*, ad opera dello stesso revisore designato per il controllo della Capogruppo, nonché al controllo interno del Collegio Sindacale; sia conservato il metodo collegiale di formazione della volontà di tutti i consigli di amministrazione e di tutti i collegi sindacali; in caso di amministrazione unipersonale (Amministratori Unici e Amministratori Delegati) sia prescritta la verbalizzazione delle decisioni in apposito libro, ai fini del miglior esercizio del controllo (esterno e interno).